



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MONGIARDO	MASSIMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GUIDI	GUIDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MACALUSO	ENRICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 3064/11 depositato il 27/04/2011
- avverso la sentenza n° 343/41/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:
CAPUTO DR. CARLO

[REDACTED]

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCB030102165 IVA+IRPEG+IRAP 2003

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 3064/11

UDIENZA DEL

13/04/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

163/22/12

PRONUNCIATA IL:

13/04/12

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22/06/12

Il Segretario

[Signature]

In data 6.3.2009 il legale rappresentante della [REDACTED] depositava ricorso avverso l'avviso d'accertamento n. RCB030102165/2008 col quale l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Roma 1, a seguito di processo verbale di constatazione, rettificava gli imponibili IVA, IRPEG ed IRAP per l'annualità 2003, chiedendo una cifra complessiva di € 6.522.004,63, comprensiva di sanzioni.


Col ricorso veniva lamentata la violazione degli art. 52 del DPR 633/72 ed art. 33 del DPR 600/73, per essere stata effettuata l'attività di verifica senza la prescritta autorizzazione del Procuratore della Repubblica, e dell'art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente. Veniva altresì eccepita la carenza di motivazione, per mancata allegazione di documenti citati "per relationem", e l'infondatezza dei rilievi formulati.

In data 23.10.2009 si costituiva l'Ufficio sottolineando la correttezza del proprio operato, conseguente a quanto rilevato in sede di verifica e chiedendo il rigetto del ricorso.

In data 10.11.2009 il contribuente presentava memorie illustrative ribadendo le proprie ragioni.


In data 25.11.2009 la CT Provinciale di Roma, con sentenza n. 343/41/10, respingeva il ricorso ritenendo la prima eccezione tardivamente posta e la seconda non fondata. Veniva altresì ritenuto sufficientemente motivato l'avviso d'accertamento impugnato e fondata la rettifica operata dall'Ufficio. Venivano compensate le spese di giudizio.

In data 27.4.2011 il contribuente presentava appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata. In particolare venivano ribadite, con spirito critico nei confronti della CT che le aveva respinte, le eccezioni sollevate in primo grado, circa la mancata autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'accesso nei locali



adibiti anche ad abitazione ed il protrarsi della verifica oltre i 30, massimo 60 giorni previsti dallo statuto del contribuente. Veniva ribadita, poi, la carenza di motivazione, facente riferimento a documenti non conosciuti dalla ricorrente, quali ad esempio, le indagini condotte dalla DRE della Lombardia a carico della Altofin srl, dalle quali scaturirebbero frodi fiscali nel settore immobiliare. Veniva, infine, contestata nel merito l'intera ripresa fiscale fondata su illazioni e presunzioni non riscontrabili nella realtà, come del resto affermato in una sentenza della CT Provinciale di Roma per controversia analoga riferita ad altri soggetti interessati alla stessa operazione.

In data 27.5.2011 l'Ufficio presentava controdeduzioni chiedendo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specifici motivi, essendo le argomentazioni illustrate dal contribuente una ripetizione di quanto già eccepito in primo grado. Veniva fatto osservare, poi, che la verifica in questione si era svolta in un immobile di quattro piani, nella parte destinata ad uffici; non vi era pertanto alcuna necessità di autorizzazione da parte del procuratore della repubblica, in quanto la parte abitativa dell'immobile non era stata assolutamente visitata dai verificatori. Circa la durata della verifica, veniva precisato che la stessa era durata solo m17 giorni e che lo statuto del contribuente non faceva riferimento ad un periodo continuativo. Circa la motivazione dell'accertamento veniva ribadito come la stessa fosse analiticamente rappresentata e sviluppata nel verbale di costatazione notificato alla parte. Il documento al quale l'appellante fa riferimento, non era che un dettaglio per avvalorare ulteriormente la bontà della tesi sostenuta dall'Ufficio. Per quanto riguarda, infine, il merito veniva ribadita l'inattendibilità della contabilità esibita ed i meccanismi seguendo i quali erano state riprese



a tassazione le singole poste. Si chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello.

In data 13.3.2012 l'appellante presentava memoria illustrativa confutando la richiesta d'inammissibilità dell'appello e ribadendo la promiscuità dei locali, adibiti ad abitazione soprattutto ed a uffici, dove è stata svolta la verifica.

Motivi della decisione

Va innanzi tutto respinta la richiesta d'inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici, formulata dall'Ufficio. Detto appello, infatti, secondo questa Commissione, riporta analiticamente i punti della sentenza impugnata contestati dal contribuente, qui appresso esaminati.

Dagli atti inequivocabilmente risulta ed è dimostrato che nel luogo ove si è svolta la contestata verifica, e cioè [redacted] oltre ad esservi la sede della Società, risiedevano anche i sigg. [redacted] e la sig. ra [redacted]. Tale situazione è comprovata dal contratto di comodato d'uso abitativo gratuito, stipulato in data 20 febbraio 2003 tra la Soc. [redacted] e detti signori e regolarmente registrato. Tale contratto è stato allegato al ricorso introduttivo e non è mai stato contestato dall'Ufficio. Del resto al foglio n. 28 del pvc, redatto in data 21.12.2006 gli stessi funzionari tributari testualmente scrivono che "fino ad oggi gli immobili continuano ad essere utilizzati dalla famiglia [redacted] e precisamente quello di via [redacted] dallo stesso dominus (avv. [redacted]) e famiglia". Nello stesso verbale viene evidenziato dai verbalizzanti come al telefono venga risposto "Risponde casa [redacted]" o "segreteria dell'avv. [redacted]".



Ciò premesso, essendo indubitabile che i locali di via , dove si è svolta la verifica, fossero adibiti “anche ad abitazione” doveva essere richiesta la preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica, così come tassativamente previsto dall’art. 52, comma 1, del DPR 633/72 a cui l’art. 33 del DPR 600/73 rimanda.

Non essendo stata richiesta detta autorizzazione, questa Commissione condivide la numerosa giurisprudenza esistente in materia, riassunta nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 6908 del 25.3.2011, secondo la quale “ l’assenza della prevista ed obbligatoria autorizzazione del Procuratore della Repubblica comporta la inevitabile nullità degli atti successivi e, quindi, dell’avviso d’accertamento in quanto trattasi di una palese violazione di una garanzia costituzionale che non può favorire in sede processuale chi l’ha commessa”.

Quanto sopra esposto esime questa Commissione dall’affrontare le altre doglianze del contribuente.

L’appello del contribuente va, quindi, accolto e conseguentemente la sentenza impugnata va riformata.


La Commissione, infine, ritiene che vi siano le condizioni per compensare le spese di giudizio.

PQM

Accoglie l’appello come da motivazione. Spese compensate.

Così deciso in Camera di consiglio il 13 aprile 2012.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

